



ALL. 4E

CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA "SERVIZIO DI RADIOPROTEZIONE"

TRA

L'Università degli Studi di Messina, Codice Fiscale 8004070837 e partita IVA 02544300839, di seguito denominata Università, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Salvatore Cuzzocrea, domiciliato per la sua carica in Messina, Piazza Salvatore Pugliatti n. 1.

E

l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Gaetano Martino" di Messina – Codice Fiscale e partita IVA 03051890832, di seguito denominata A.O.U., rappresentata dal dott. Giuseppe Laganza Senzio, nella qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la stessa A.O.U..

PREMESSO

- che l'Università, ai sensi del d.lgs. 230/95 e ss.mm.ii., ha necessità di garantire nella maniera più efficace la protezione sanitaria dei lavoratori interessati dalle radiazioni ionizzanti;
- che l'art.77 del D. Lgs. suddetto pone l'obbligo per il datore di lavoro di assicurare la sorveglianza fisica dei lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti per mezzo di esperti qualificati;
- che l'A.O.U. "Gaetano Martino" di Messina risulta dotata di personale in possesso delle necessarie competenze professionali nonché delle strutture idonee a garantire la sorveglianza fisica di cui sopra;
- che, in considerazione della scadenza della precedente convenzione vigente tra le parti, prevista in data 31.12.2019, sia l'Università che l'A.O.U., hanno manifestato l'interesse al rinnovo della stessa;
- che l'A.O.U. in particolare, con nota assunta al protocollo UNIME n°129204 del 13/12/2019, ha comunicato, altresì, la disponibilità rappresentata dalla dott.ssa Isidora Ielo a svolgere l'attività di consulenza per il servizio di radioprotezione;

Articolo 1

Le premesse costituiscono parte integrante della convenzione.

La presente Convenzione ha per oggetto l'erogazione all'Università, da parte dell'A.O.U., dell'attività di consulenza "Servizio di Radioprotezione" .

L'attività di sorveglianza sanitaria riguarda le attività di radioprotezione svolte all'interno delle Strutture Universitarie ad esclusione di quelle ricadenti all'interno dell'A.O.U..

Articolo 2

L'A.O.U. s'impegna a mettere a disposizione n. I esperto qualificato, da destinare all'attività di sorveglianza sanitaria ed al coordinamento delle attività complementari, individuato nella dott.ssa Isidora Ielo.

L'esperto qualificato curerà i rapporti tra tutte le Strutture Universitarie interessate all'attività di

consulenza oggetto della presente convenzione ed avrà rapporti professionali con il Referente dell'Università di cui al successivo art. 8.

Articolo 3

L'attività di consulenza da parte dell'esperto qualificato è svolta esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio dovuto all'A.O.U..

In nessun caso potrà esservi coincidenza tra l'attività oggetto della presente convenzione e le prestazioni di servizio dovute all'A.O.U. dall'esperto qualificato.

L' A.O.U., con cadenza trimestrale, dovrà trasmettere al Referente dell'Università, una specifica nota riassuntiva, sottoscritta dall'esperto qualificato, nella quale dovranno essere specificati i giorni e gli orari degli accessi effettuati.

Articolo 4

L'attività di consulenza di che trattasi è, a tutti gli effetti, da considerarsi per l'A.O.U. svolta al di fuori dell'orario di servizio e ciò ai fini assicurativi per rischi di infortunio e responsabilità civile verso terzi, compreso il rischio *"in itinere"* per recarsi presso le Strutture dell'Università e per fare ritorno alla sede abituale di servizio.

Articolo 5

L'attività di consulenza è svolta in osservanza delle condizioni stabilite dal D. Lgs. n. 230/95 e s.m.i ed è strutturata in due accessi mensili della durata massima di quattro ore ad accesso.

Articolo 6

A titolo di corrispettivo delle prestazioni di cui alla presente convenzione, l'Università corrisponde all'A.O.U. il compenso nella misura e con le modalità di cui all'articolo 7.

Articolo 7

L'Università riconosce all'A.O.U. per l'attività di consulenza in questione un compenso annuo di € **57.000.00 (euro cinquantasettemila/00)** decurtato già, del 5% così come previsto dall'art. 8 lettera a), comma 8 del D.Lgvo 24 aprile 2014 n° 66 convertito in legge n° 89 del 23/06/2014 che autorizzava le amministrazioni P.A. a ridurre del 5 % gli importi dei contratti in essere per acquisto forniture beni e servizi per la durata residua dei contratti, comprensivo di altri oneri fiscali inclusi, da ripartire in quattro rate trimestrali, per ogni anno di validità della presente convenzione.

Il pagamento sarà effettuato previa emissione della relativa fattura da parte dell'A.O.U., tramite bonifico bancario intestato a: Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino" di Messina, Banca Unicredit codice IBAN IT02S02008 165 1 000300734322, riportando nella causale la dicitura "Convenzione tra l'Università e l'A.O.U. per attività di consulenza "Servizio di Radioprotezione" ed il numero della fattura.

Articolo 8

L'Università indica quale referente per la presente convenzione il Direttore del Servizio Autonomo di Prevenzione e Protezione che è tenuto a coordinarsi direttamente con l'Esperto Qualificato.

Articolo 9

Da parte delle due Amministrazioni contraenti sono state risolte favorevolmente le valutazioni di merito sulla natura della presente convenzione, sulla compatibilità della stessa con il Servizio Sanitario Nazionale, con i fini istituzionali delle stesse e con le norme che disciplinano lo stato giuridico del personale dipendente.

Articolo 10

L'Esperto Qualificato è tenuto alla stretta osservanza dei limiti posti dall'AOU alle prestazioni di consulenza esterna e degli obblighi derivanti dai rapporti convenzionali e dalle vigenti norme di leggi generali e speciali in tema di pubblico impiego, pena la risoluzione immediata della convenzione e la qualificazione di grave violazione dei doveri d'ufficio.

Articolo 11

La presente convenzione ha durata triennale, decorre dal 1° gennaio 2020 ed avrà validità fino al 31 Dicembre 2022, salvo recesso anticipato da parte dei contraenti da comunicare a mezzo P.E.C. con preavviso minimo di mesi uno.

Per l'eventuale rinnovo della convenzione stessa si dovrà procedere alla sottoscrizione di nuovi formali accordi da parte delle Amministrazioni interessate.

Articolo 12

L'A.O.U. e l'Università, ai sensi del D.lgs. n.196/2003, e del Regolamento U.E. 679/2016, utilizzano i dati di cui alla presente convenzione esclusivamente ai fini istituzionali e nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Art. 13

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione le parti rimandano alle norme del Codice Civile ed a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di pubblici trasporti.

Art. 14

Il Foro di Messina è competente in via esclusiva per tutte le controversie che dovessero sorgere in dipendenza della presente convenzione.

Art. 15 -

La presente convenzione, composta da n. 5 (cinque) fogli, viene sottoscritta dalle parti con firma digitale¹ ed è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131, a carico della parte che la richiede.

E', altresì, soggetta al pagamento dell'imposta di bollo che verrà assolta in modo virtuale dall'Università, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Messina n. 67760 del 2010.

Messina, _____/_____/_____

Per l'Università degli Studi di Messina

Il Rettore

(Prof. Salvatore Cuzzocrea)

Per L'azienda Ospedaliera Universitaria

Policlinico "G. Martino"

Il Direttore Generale

(dott. Giuseppe Laganga Senzio)

¹ Poiché la firma viene apposta in modalità elettronica, in difetto di contestualità spazio/temporale, gli effetti e la durata decorrono dalla data di archiviazione/marcatura temporale da parte dell'ultimo sottoscrittore, che pertanto si impegna a darne comunicazione immediata all'altra parte.